



CITTÀ DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Maggiore, 6 – 35042 Este

Cod. Fisc. e Partita IVA n. 00647320282

www.comune.este.pd.it – PEC: este.pd@legalmailpa.it

tel. 0429 617511

DISCIPLINARE

Approvato con determinazione n. 750 del 28/07/2025

Art. 1 Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare è volto a regolare la gestione della vendita da parte dei produttori agricoli nell'ambito dell'evento denominato "Domeniche ecologiche".

L'organizzazione e la gestione del mercato è affidata al soggetto aggiudicatario della gestione dell'evento delle domeniche ecologiche, con la collaborazione della Polizia Locale, ai quali compete la responsabilità di osservare e far osservare il presente disciplinare, secondo le proprie competenze.

L'uso dell'area è in ogni caso subordinato alle condizioni e alle modalità esposte nell'atto di aggiudicazione e nella concessione di occupazione di suolo pubblico.

Per manifestazioni o eventi di particolare rilevanza, il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche all'area di mercato o di modificare le giornate di svolgimento dello stesso.

Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) l'individuazione delle aziende ammesse al mercato nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 5, anche a rotazione, con riferimento alla stagionalità della produzione.
- b) l'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione all'allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti e a autorizzazioni necessari per lo svolgimento;
- c) la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
- d) il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune

Art. 2 Normativa applicabile

1. Si applicano alla gestione del mercato le disposizioni del codice civile, il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, la Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 7 le disposizioni contenute nel provvedimento concessorio e nel presente disciplinare, ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.
2. Si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare gli obblighi normativi vigenti in materia igienico sanitaria.

Art. 3 Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi alla partecipazione gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole, i loro consorzi ed i coltivatori diretti iscritti al registro imprese in quanto piccoli imprenditori.
2. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228.
3. Il gestore di mercato ammette gli operatori dotati dei predetti requisiti e assegna loro i posteggi secondo i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine:
 - a) maggior vicinanza della sede dell'azienda al luogo di svolgimento del mercato "Km.0";
 - b) vendita di prodotti biologici certificati;
 - c) data di presentazione della comunicazione per la partecipazione al gestore del mercato in data antecedente
4. Il gestore deve garantire la parità di trattamento tra i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti, evitando qualsivoglia disparità di trattamento tra operatori, in particolare tra operatori agricoli appartenenti e operatori agricoli non appartenenti ad associazioni di categoria.

5. Il gestore verifica che gli operatori agricoli ammessi al mercato presentino i requisiti di ammissione richiesti dalla normativa e abbiano le registrazioni sanitarie presso le AUSSL.

6. I partecipanti al mercatino dovranno versare anticipatamente al Comune di Este, per ciascuna domenica, la tariffa determinata annualmente con delibera di Giunta Comunale per il commercio temporaneo su area pubblica mediante bollettino PagoPA.

Art. 4 Caratteristiche

1. Luogo di svolgimento: vie perimetrali di Piazza Maggiore (esclusa la superficie della piazza)
2. Frequenza e giornata di svolgimento: il mercato si tiene in concomitanza con le domeniche ecologiche, nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 18.00, con orario di occupazione complessiva comprese le operazioni di allestimento e sgombero.

Art. 5 Prodotti in vendita

I prodotti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione con prodotto base di produzione aziendale, devono avere le seguenti caratteristiche:

- provenire dalla propria azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, nel rispetto della prevalenza di riferita alle attività di cui all'art. 2135 del c.c.; - essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
- essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine, in relazione al Comune di provenienza;
- devono presentare le caratteristiche della stagionalità e territorialità degli stessi;
- non essere stati oggetto di trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta;
- devono essere realizzati nel rispetto delle normative a tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riguardo alle categorie svantaggiate.

Art. 6 Modalità di svolgimento

1. I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
 - c) devono essere collocati in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio dei mezzi di soccorso, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere, inoltre, esposta oltre lo spazio assegnato.
2. Ogni produttore deve indicare in apposito cartello ben visibile al pubblico i dati riferiti alla propria azienda (nome, ubicazione, recapito telefonico, tipologia prodotti).
3. I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo.
4. Devono essere adottate modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.
5. L'area di vendita e le aree circostanti dovranno essere lasciate pulite e sgombre da rifiuti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

6. Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi motivi od in caso di comprovata necessità.

7. Il gestore sarà responsabile verso terzi di eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nell'esercizio dell'attività in oggetto e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.

8. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 7 Disciplina amministrativa e controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato agricolo, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 114/1998 e dall'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e ribadito dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

2. I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo di effettuare verifiche sulla provenienza dei prodotti, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico- sanitarie.

Art. 8 Fase di sperimentazione

Il mercato verrà avviato con una fase sperimentale nell'ambito delle Domeniche Ecologiche 20252026.

I N D I C E

Art.	1
Oggetto.....	Art.
2 Normativa applicabile	
Art.	3
ammessi.....	soggetti Art. 4
Caratteristiche.....	Art.
5 Prodotti in vendita.....	
Art.	6
svolgimento.....	Modalità di
amministrativa e controlli.....	Art. 7 Disciplina
sperimentazione.....	Art. 8 Fase di
